

**Proposta di legge recante: "Misure straordinarie ed urgenti tese al progressivo superamento del precariato storico"**

**RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA**

L'emergenza sanitaria cagionata dalla diffusione della Pandemia da Covid 19 ha determinato una recessione dell'economia mondiale senza precedenti. La Calabria è certamente una delle regioni italiane che più risente della flessione economica in atto nella nostra nazione.

Oggetto della presente proposta di legge è l'attuazione delle politiche attive del lavoro tese al progressivo superamento del precariato storico mediante il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso azioni di accompagnamento al lavoro, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability, tramite l'affiancamento al personale dei Dipartimenti regionali dei soggetti rientranti nella graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 1 del 13 gennaio 2014 recante *"Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125"*.

In particolare, l'art. 4, comma 8, del citato decreto legge recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*, con riferimento ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, ha previsto la predisposizione, da parte delle Regioni, di un elenco regionale del precariato al fine di favorire il processo di stabilizzazione di detti soggetti.

In attuazione della normativa nazionale, la Regione Calabria ha adottato la legge n.1 del 13 gennaio 2014, successivamente oggetto interpretazione autentica con legge regionale n. 12 del 7 luglio 2014, recante *"Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n.1"*.

Alla luce degli indirizzi forniti dalla Giunta con le Delibere n. 420 del 10/10/2014 *"Atto di indirizzo di cui all'art. 1 della Legge regionale n. 1 del 13 gennaio 2014"* e n. 16 del 29/01/2018 *"Attuazione della Legge Regionale 13 gennaio 2014, n. 1"*, il competente Dipartimento regionale, a conclusione della procedura all'uopo espletata, ha provveduto con apposito decreto dirigenziale all'approvazione della graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 1/2014, per come interpretata dalla successiva L.R. n. 12/2014, predisposta a seguito dell'attività di ponderazione secondo i criteri (anzianità anagrafica, anzianità di servizio, carichi familiari) stabiliti con la richiamata DGR n. 420/2014.

In data 14 ottobre 2020, a seguito di tavolo tecnico con le Organizzazioni Sindacali Regionali riguardante i lavoratori di cui alla legge regionale n. 1/2014, è stato altresì sottoscritto relativo verbale da cui risulta l'impegno dell'Amministrazione all'indizione di una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti rientranti nel predetto bacino di precariato, nonché alla successiva contrattualizzazione di tutti i lavoratori aventi requisiti dalla stessa previsti.

Ciò posto, il PAC Calabria 2007-2013, scheda "III.6 Politiche attive del lavoro", tra i risultati attesi, prevede il superamento del precariato storico mediante il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso azioni di accompagnamento al lavoro, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability, tramite l'affiancamento al personale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo e degli altri Dipartimenti coinvolti.

Con Deliberazione n. 273 del 28.09.2020, modificata con D.G.R. n. 292 del 19/10/2020, la Giunta ha provveduto, tra l'altro, ad approvare la rimodulazione di detta scheda per un importo complessivo pari ad euro 37.878.7556, con incremento della dotazione finanziaria, rispetto al Piano Finanziario approvato in Allegato 1 alle Delibere di Giunta Regionale nn. 225/2020 e 243/2020, pari a euro 4.500.000,00.

La Regione ritiene, pertanto, che la proposta di legge *de qua* consenta il conseguimento degli obiettivi dell'aumento della capacità amministrativa funzionale all'innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability e, al contempo, del reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti qualificati attraverso mirate azioni di accompagnamento al lavoro, per come individuati nella scheda "III.6 Politiche attive del lavoro", mediante la previsione dell'affiancamento ai Dipartimenti regionali dei lavoratori appartenenti al precariato storico rientranti nella graduatoria generale ex legge L.R. n. 1/2014, per come interpretata dalla successiva L.R. n. 12/2014.

Per il raggiungimento delle su indicate finalità la presente proposta di legge stabilisce che la Regione si avvalga di Azienda Calabria Lavoro, proprio ente pubblico economico strumentale che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19 febbraio 2001, n. 5, costituisce parte integrante del sistema dei servizi per l'impiego e della sua organizzazione, svolgendo precipue funzioni

in tema di politiche attive e servizi per il lavoro, per come individuate dal successivo art. 20, sotto la vigilanza e il controllo strategico della Giunta Regionale (art. 25) in favore della quale presta la propria attività in via esclusiva. In particolare, tra le funzioni assegnate dalla richiamata legge ad Azienda Calabria lavoro rientra il compito di assistere la Regione nelle funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica nelle materie relative alle politiche attive del lavoro con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità, favorire il reinserimento lavorativo e incrementare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'ente strumentale viene dunque, in ragione della natura e dei compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale, autorizzato ad avvalersi temporaneamente dei lavoratori sopra indicati, nei limiti delle risorse disponibili e all'uopo utilizzabili, per come meglio chiarito nella successiva relazione tecnico-finanziaria.


La proposta, versando il Consiglio regionale in regime di prorogatio, stante il perdurare della crisi riveste il carattere della necessità e dell'urgenza, per cui mira a rafforzare l'attuazione delle politiche attive del lavoro tese al progressivo superamento del precariato storico, al momento limitatamente agli anni 2021 e 2022.

L'intervento legislativo, quindi, è da considerare urgente, tempestivo e necessario rispetto al perdurare del problema cui intende porre rimedio e rappresenta solo un primo step per la definitiva risoluzione dell'annosa vicenda che ci occupa.

Sul punto, si deve proprio alla Corte costituzionale l'individuazione dei limiti cui va incontro l'attività dei Consigli regionali una volta scaduti (in particolare, le sentt. 22 novembre 2016, n. 243; 1° luglio 2016, n. 157; 15 luglio 2015, n. 158; 15 maggio 2015, n. 81; 17 aprile 2015, n. 64; 31 marzo 2015, n. 55; 25 marzo 2015, n. 44; 26 febbraio 2010, n. 68).

In estrema sintesi, e tralasciando talune oscillazioni argomentative (essenzialmente dovute alle caratteristiche delle singole controversie), la Corte ha chiarito che: - ai Consigli regionali prorogati è consentita solo l'adozione di atti "necessari e urgenti" o "indifferibili e urgenti" (quindi tempestivi rispetto all'insorgenza del problema cui intendono porre rimedio), ovvero di atti dovuti sulla base di disposizioni costituzionali, comunitarie o legislative statali, mentre è inibito - al fine di assicurare una competizione libera e trasparente - qualunque intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori

ON. Vito Pirro



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente in 4.754.240,00 euro, si riferiscono al costo delle 208 unità di personale lavorative coinvolte, tenuto conto della relativa qualifica posseduta e del periodo entro cui prestano la propria attività, per come di seguito indicato:

- Categoria D: numero unità 124 – stipendio tabellare € 1.475,00 - mesi 16, onere finanziario € 2.926.400,00, di cui 1.829.000,00 euro per l'esercizio 2021 e 1.097.400,00 euro per l'esercizio 2022;
- Categoria C - numero unità 84 – stipendio tabellare € 1.360,00 - mesi 16, onere finanziario € 1.827.840,00 di cui 1.142.400,00 euro per l'esercizio 2021 e 685.440,00 euro per l'esercizio 2022.

Alla copertura finanziaria degli oneri indotti dalla presente legge, quantificati in euro 2.971.400,00 per l'anno 2021 ed in euro 1.782.840,00 per l'anno 2022, si provvede con le risorse allocate alla missione 15, programma 04 (U 15.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021-2022, mediante contestuale prelievo delle risorse allocate alla missione 12, programma 10 (U 12.10), capitoli U9121003101 e U9121003201 del bilancio medesimo, che presentano la necessaria disponibilità.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

### **Titolo della legge: "Misure straordinarie ed urgenti tese al progressivo superamento del precariato storico".**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

#### **Tab. 1 - Oneri finanziari:**

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo complessivo
Art. 1	L'art. 1 prevede interventi straordinari tesi al superamento del precariato storico.	C	A	4.754.240,00 €
Art. 2	L'art. 2 reca norma finanziaria che dispone la copertura degli oneri indotti dalla presente legge			0,00 €
Art. 3	L'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0,00 €

#### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:**

Ai fini della quantificazione della spesa, si è tenuto conto dello stipendio tabellare delle unità lavorative di categoria C e D coinvolte e del periodo in cui svolgeranno la prestazione lavorativa (10 mesi nel 2021 e 6 mesi nel 2022), come di seguito riportato:

- Categoria D: numero unità 124 – stipendio tabellare € 1.475,00 - mesi 16, onere finanziario € 2.926.400,00, di cui 1.829.000,00 euro per l'esercizio 2021 e 1.097.400,00 euro per l'esercizio 2022;
- Categoria C - numero unità 84 – stipendio tabellare € 1.360,00 - mesi 16, onere finanziario € 1.827.840,00 di cui 1.142.400,00 euro per l'esercizio 2021 e 685.440,00 euro per l'esercizio 2022.

#### **Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione 12 Programma 10 (U 12.10) – capitoli U9121003101 e U9121003201	- 2.971.400,00	- 1.782.840,00	//	
Missione 15 Programma 04 (U 15.04)	2.971.400,00	1.782.840,00	//	
Totale	2.971.400,00	1.782.840,00	//	4.754.240,00

**Proposta di legge recante: "Misure straordinarie ed urgenti tese al progressivo superamento del precariato storico"**

**Art. 1**

*(Misure straordinarie ed urgenti tese al progressivo superamento del precariato storico)*

1. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche attive del lavoro tese al superamento del precariato storico mediante il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso azioni di accompagnamento al lavoro, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability, tramite l'affiancamento al personale dei Dipartimenti regionali, si autorizza Azienda Calabria Lavoro ad avvalersi temporaneamente, nei limiti delle risorse disponibili e all'uopo utilizzabili, dei soggetti rientranti nella graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125).

**Art. 2**

*(Norma finanziaria)*

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 2.971.400,00 per l'anno 2021 ed in euro 1.782.840,00 per l'anno 2022 si provvede con le risorse allocate alla missione 15, programma 04 (U 15.04) dell'annualità 2021-2022 del bilancio di previsione 2021-2023, mediante contestuale prelievo delle risorse allocate alla missione 12 e programma 10 (U 12.10).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ON. VITO PIZZO

GIUSEPPE MINASI

ANTONIO DE CAPRIO

FILIPPO PIETROPAOLO

GIUSEPPE PIETRO PAOLO

MARCELLO ANASTASI

GIUSEPPE AIETA

DOMENICO BEVILACQUA

FRANCESCO PITAG

